COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE' COCCI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 656

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 656

Proposte di legge (*Rinvio della discussione*):

DE COCCI e BATTISTINI: Limite di età per il collocamento a riposo dei direttori delle Stazioni sperimentali per l'industria. (4446) 656

PRESIDENTE 656

VIGORELLI: Concessione di edicole a favore dei ciechi civili. (4374) 656

PRESIDENTE 656

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. 656

DOSI 656

BONOMI ed altri: Modifica dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934, n. 327; riguardante la disciplina del commercio ambulante. (4350) 657

PRESIDENTE 657

GORRERI DANTE 657

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. 657

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

ANGELINO PAOLO ed altri: Installazione di apparecchi segnalatori di fughe di gas di città. (924);

PAG.

BIMA ed altri: Installazioni di dispositivi di segnalazione di pericolo in caso di fughe di gas. (1730);

Senatore OTTOLENGHI: Norme per la prevenzione di infortuni derivanti da fughe di gas negli ambienti domestici. (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*). (4532) 657

PRESIDENTE 657

ORIGLIA 657

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. 657

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

DE MARZI FERNANDO ed altri, GORRERI ed altri: Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini. (*Modificata dal Senato*). (41-197-B) 657

PRESIDENTE 657, 660, 661, 662, 665

GORRERI DANTE 658, 661

DOSI 658

TROMBETTA 658, 662

DE MARZI FERNANDO 659, 661

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. . 659, 661, 665

VACCHETTA 662

Votazione segreta:

PRESIDENTE 665

La seduta comincia alle 10,10.

MERENDA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Battistini e Graziosi.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno il deputato Colombo Vittorino è sostituito dal deputato De Marzi Fernando.

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De' Cocci e Battistini: Limite di età per il collocamento a riposo dei direttori delle Stazioni sperimentali per l'industria (4446).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De' Cocci e Battistini: « Limite di età per il collocamento a riposo dei direttori delle Stazioni sperimentali per l'industria ».

La I Commissione, investita dell'esame della proposta di legge per il parere alla nostra Commissione, non ci ha ancora inviato il parere stesso, e pare che non sia propensa a darcelo. Poiché il parere è vincolante, se non vi sono obiezioni, rinvio la discussione della proposta di legge ad altra seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Vigorelli: Concessione di edicole a favore dei ciechi civili (4374).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Vigorelli: « Concessione di edicole a favore dei ciechi civili ».

Il rappresentante del Governo ha chiesto di parlare.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il Governo desidera esprimere il suo parere, però la Commissione, naturalmente, ha piena libertà di decisione. Non si possono, tuttavia, trascurare quelle preoccupazioni di massima che in sostanza ho avuto occasione di esprimere nella precedente seduta. Si tratta, in effetti, della nota questione della non commerciabilità delle autorizzazioni amministrative. Tutte le nostre osservazioni sono basate su ciò. Ora, autorizzando la vendita dei giornali da parte dei ciechi civili, noi veniamo ad autorizzare il non esercizio di una licenza amministrativa. Tuttavia, se si possono trovare dei temperamenti che possano garantire l'eliminazione effettiva di questi pericoli, il Governo non ha difficoltà ad esaminare il problema.

PRESIDENTE. Senza entrare nel merito, vi è la questione del tempo. Probabilmente il Senato non farebbe mai a tempo ad approvare questa proposta di legge.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Nell'ultima seduta fu dato mandato di esaminare tutta la materia per venire qui con proposte concrete. Queste proposte, in linea privata, non mi sono state passate. Mi auguro che me le passino, se non vi sono difficoltà.

DOSI. Vorrei aggiungere qualcosa a ciò che ha detto il Sottosegretario per dire che indubbiamente i propositi del presentatore di questa proposta di legge non possono che essere condivisi. Senonché, non mi pare che questo tema possa essere isolato, così come proposto dall'onorevole Vigorelli, ma debba essere considerato nel quadro di un problema più vasto, cioé nel quadro del problema del rilascio di licenze di edicole o posti di vendita di giornali.

Io presentai, qualche tempo fa, una proposta di legge che non è stata discussa perché ha trovato lo sfavore di taluni gruppi politici. Comunque, nei termini da me proposti o da altri, credo che questa materia, che è affidata ad associazioni private di categoria, formi oggetto di un problema che dovrà essere una buona volta affrontato.

Quindi io auspico che la proposta dell'onorevole Vigorelli possa inserirsi in un quadro generale più vasto ed organico.

PRESIDENTE. Mi rimetto agli onorevoli colleghi sulla decisione da prendere in merito alla discussione di questa proposta: se rinviare oppure iniziare la discussione.

Mi pare che la Commissione sia favorevole al rinvio del provvedimento, con l'invito al Relatore di proporre qualche cosa di concreto a favore di questa categoria; a meno che il Rappresentante del Governo non abbia obiezioni da fare.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il Governo non vuole aumentare le preoccupazioni ed è fa-

vorevole ad un rinvio per approfondire la materia.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Modifica dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, riguardante la disciplina del commercio ambulante (4350).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Bonomi, Truzzi e Pucci Ernesto, concernente la modifica dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, riguardante la disciplina del commercio ambulante.

GORRERI DANTE. Signor Presidente, dopo la presentazione di questa proposta di legge si sono avuti degli aggiornamenti delle vigenti disposizioni. Credo che il testo non sia più rispondente alla situazione attuale in materia e, pertanto, chiedo un rinvio per consentire di documentarmi più ampiamente.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Rinvio ad altra seduta l'inizio della discussione della proposta di legge in esame.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Angelino Paolo ed altri: Installazione di apparecchi segnalatori di fughe di gas di città (924); Bima ed altri: Installazione di dispositivi di segnalazione di pericolo in caso di fughe di gas (1730) e del senatore Ottolenghi: Norme per la prevenzione di infortuni derivanti da fughe di gas negli ambienti domestici (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (4532).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge, d'iniziativa degli onorevoli Angelino Paolo, Albertini, Castagno, Albarello, Bettoli ed altri; Bima, Baldi e Sarti; e del senatore Ottolenghi, tutte concernenti l'installazione di dispositivi segnalatori di pericolo in caso di fughe di gas negli ambienti domestici.

Debbo rilevare che le Commissione investite del parere sui tre provvedimenti di legge in esame, non si sono espresse in merito; d'altra parte non sono ancora trascorsi i termini previsti dal Regolamento per l'emanazione del parere. Anzi, la Commissione IV (Giustizia) si è addirittura premurata di far pervenire una richiesta per una proroga del termine concessole per esprimere detto parere.

Il Relatore, onorevole Battistini, è in congedo, perché all'estero in missione; ma, se i colleghi lo desiderano, io stesso potrei sostituire il Relatore.

ORIGLIA. Il Relatore designato, onorevole Battistini, è un vero competente in materia e sarebbe bene sentire la sua relazione. Per quanto mi riguarda, ho molti dubbi sulla bontà di questa legge e vorrei che la si esaminasse con la maggiore attenzione possibile.

PRESIDENTE. Il quesito che pongo alla Commissione è se vogliamo o meno dare inizio all'esame dei tre provvedimenti.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi – dato che il collega Cervone che si è interessato direttamente del problema è oggi impegnato al Senato – di concedere un breve rinvio che sarà utilizzato per approfondire tecnicamente il problema, sul quale sussistono notevoli perplessità.

PRESIDENTE. Il testo al nostro esame prevede la contemporanea utilizzazione di tre soluzioni: i dispositivi di sicurezza ai bruciatori di gas, l'odorizzazione e i campanelli di segnalazione delle fughe di gas. Quest'ultimo è il punto che suscita maggiore perplessità. La proposta è temperata da una delega al Governo; comunque entra in vigore a distanza di due anni. È, evidentemente, opportuno sentire il relatore e il Sottosegretario Cervone, perciò rinvio alla prossima seduta il seguito della discussione.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri: Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (Modificata dal Senato) (41-197-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando, Berloffa, Bontade Margherita, Buzzi, Carcaterra, De' Cocci, Dosi, Franzo, Gaspari, Gioia, Guerrieri Filippo, Longoni, Merenda, Negroni, Pintus, Storchi, Titomanlio Vittoria, Troisi, Valsecchi, Vedovato, Zaccagnini, Gorreri, Buzzelli, Bardini, Bigi, Maglietta, Sannicolò: « Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini ».

Poiché il relatore onorevole Dal Falco è assente, lo sostituirò io stesso.

Penso che possiamo procedere alla lettura degli articoli del testo modificato dal Senato, salvo considerazioni preliminari.

GORRERI DANTE. Vorrei porre sull'avviso i commissari che il testo unificato da noi originariamente approvato è stato radicalmente modificato nei due concetti principali. Si è reso vano quanto avevamo stabilito per dare alla categoria la possibilità di un autogoverno e si è affidato il potere di controllo e di delibera al sindaco, previo assenso del medico comunale, sottraendolo alla Commissione da noi prevista. Si è dimenticato di evitare o attenuare la concorrenza, spesse volte sleale e spesse volte incompetente, sopprimendo alcune norme che ci erano sembrate idonee allo scopo.

Rimane solamente, a garanzia della categoria, il controllo sanitario. Nella pratica si potrà temere che ciò diventi un appesantimento perché, se mandiamo il medico a fare visita nei negozi artigiani dei barbieri, certamente non tutti saranno in regola, e sarà come quando il fisco manda a fare i controlli.

Piuttosto che passare una legge così certamente sarebbe meglio lasciare le cose come sono oggi. Perciò il mio gruppo si riserva di presentare degli emendamenti.

Teniamo conto che la richiesta di determinati principi – e il Sottosegretario probabilmente lo sa – è stata presentata da tutte le confederazioni dell'artigianato di barbieri. Infatti, al convegno del 25 maggio 1959 tutti chiedevano, appunto, quello che il testo approvato dalla Camera aveva regolato. La delibera di quel convegno, dove erano presenti tutte queste associazioni, parla dei requisiti della distanza, della densità della popolazione, della esistenza di criteri sanitari per i locali, oltre a una commissione che avrebbe dato la possibilità agli artigiani di potersi autodisciplinare.

Nel testo che viene ora dal Senato di tutto questo non esiste niente e non è stato tenuto conto delle richieste della categoria. La forte diminuzione di domande di prestazione, l'aumento vertiginoso degli esercenti, il lavoro clandestino sotto tariffa, la sempre crescente offerta di gestioni dirette da parte di enti, sodalizi, Cral, circoli delle Forze armate, grandi alberghi, eccetera, non è stata tenuta presente. Ho, perciò, il fondato timore che coloro che vorranno esercitare il mestiere di barbiere, diverranno sempre più dei semplici salariati.

In relazione all'opera svolta, al potenziamento delle apparecchiature e al moltiplicarsi dei corsi professionali per barbieri si può anche ammettere che il livello tecnico sia aumentato; ma bisogna tener anche presente la concorrenza e gli effetti del minore incasso. I barbieri hanno una tariffa che, tenuto conto del costo della vita, è relativamente bassa, specie in rapporto al livello degli affitti specialmente nelle zone del centro cittadino. Essi hanno quindi bisogno di disporre di una determinata forza di lavoro per poter far fronte a questi impegni; forza di lavoro che trova la sua più forte concorrenza nelle fluttuazioni stagionali e nei servizi analoghi istituiti all'interno delle aziende. Ecco perché cercheremo, se possibile, di emendare ancora il testo.

Io sono ancora favorevole al testo già approvato dalla nostra Commissione.

DOSI. Bisogna riconoscere, leggendo il testo approvato dal Senato, che ci troviamo di fronte non ad una modifica del testo approvato a suo tempo dalla Camera, ma addirittura ad un nuovo testo.

Io sono fra i presentatori della proposta di legge. Lo scopo e la sostanza della nostra proposta originaria era quello di creare un certo equilibrio tra il numero degli esercizi di barbiere e quello dei potenziali utenti: equilibrio fatto sia di un rapporto quantitativo fra utenti ed esercizi, sia di una certa distanza mantenuta fra un esercizio e l'altro. Si potrà essere favorevoli o meno a questo ordine di idee, però non si può rispondere portando tutto il problema su di un piano diverso come è quello sul quale ha costruito la sua proposta di legge il Senato.

Io sono ancora dell'avviso che convenga in questo settore, soprattutto nelle grandi città (ecco perché la proposta si riferisce alle città con più di 30 mila abitanti) e, soprattutto, per assicurare a questi esercizi un minimo di lavoro, cercare di realizzare questo equilibrio, e sotto la forma quantitativa e sotto la forma della distanza minima garantita.

Quindi, onorevole Presidente, mi permetto di non concordare sulle modifiche apportate dal Senato, e di richiamare invece ancora le ragioni che ci hanno indotto a presentare questa proposta di legge fin dal 18 novembre 1959. Effettivamente i barbieri e parrucchieri attendono che sia regolamentata questa materia allo scopo di prevenire l'affollamento dei negozi, quale si sta verificando in alcune zone, fino a determinare un certo disordine nel settore.

TROMBETTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Anch'io desidero esprimere le mie perplessità sul testo della proposta di

legge trasmessaci dal Senato; un testo che, in pratica, ha mutato volto al provvedimento quale a suo tempo noi discutemmo ed inviammo al Senato.

Come giustamente ha fatto rilevare l'onorevole Dosi, la legge può avere un significato proprio in funzione di un maggiore equilibrio fra utenti ed esercenti, e di una più razionale distribuzione, in funzione della densità della popolazione, di questi esercizi.

Cadendo questi due obiettivi, la legge del Senato si svuota completamente di significato e di utilità. Infatti, il possesso da parte dell'imprenditore dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1950, n. 860, è già in atto così come il parere della Commissione provinciale dell'artigianato per la concessione delle autorizzazioni.

Per quanto riguarda i requisiti igienici dei locali, nulla si innova in ordine alle disposizioni generali. Altrettanto dicasi per la qualificazione professionale del richiedente che è sancita dal giudizio favorevole che deve preventivamente dare – come ho già detto – la Commissione provinciale dell'artigianato ai sensi della legge citata.

Io constato che così facendo, in base al testo propostoci dal Senato, non si fa niente di quello che giustificava a suo tempo la presentazione della proposta di legge. Così come è oggi il testo, direi che è inutile.

Pertanto, sono d'avviso che se noi dovessimo entrare nell'argomento, non potremmo che rimodificare il testo del Senato per ricondurlo al testo che noi avevamo a suo tempo approvato.

DE MARZI FERNANDO. Quale proponente di questa proposta di legge, ritengo doveroso dire anche io la mia parola.

La proposta di legge, che è stata unificata con quella dell'onorevole Gorreri Dante e che abbiamo votato alla Camera, ha avuto un lungo periodo di gestazione al Senato. Chi ha seguito questo lungo *iter* si è reso conto che esso era dovuto alla presunta incostituzionalità del testo da noi approvato. Erano, in fondo, le preoccupazioni che avevamo avuto anche in questa sede, che cioé noi, sancendo la licenza obbligatoria, si faceva qualche cosa di costituzionalmente non ortodosso.

Io non sono un giurista e dinanzi a coloro che ritengo abbiano approfondito e studiato questo argomento, mi inchino. Sarebbe grave che noi facessimo una legge per questa categoria, che ha bisogno di una legislazione particolare di difesa, e poi, all'atto pratico, non ottenessimo che una dichiarazione di incostituzionalità. Quindi, le obiezioni che hanno indotto i senatori a modificare questo punto convincono anche il sottoscritto, che non può che accettarle e appoggiarle.

Ritengo che sia necessario, arrivati a questo punto, di approvare la proposta di legge in discussione, sottolineando, però, che al Senato hanno valorizzato un fattore importante della categoria, cioé hanno dato maggiore rilievo alla professione e alla qualificazione, sia come apprendisti prima, sia come barbieri successivamente. Cioé si è introdotto un po' il principio, che ritengo molto importante, e di cui questa Commissione ha già incominciato lo studio, ma non potrà portarlo più in porto, della qualificazione della categoria. Chiamiamola qualificazione, chiamiamola patente, ma è indirizzato verso questo fine.

Faccio presente a tutti i componenti della Commissione, che come me sentono il desiderio che la categoria ha di poter fruire di queste disposizioni di legge, che anche non accontentando le speranze di tutti, certamente il nuovo testo un passo avanti lo fa e comporta una certa difesa. Perciò, propongo di approvare il testo del Senato nella stesura che ci è arrivata, perché qualsiasi modifica non avrebbe altro effetto, praticamente, dopo tanti anni di attesa e di discussioni, che lasciare il tutto senza soluzioni.

Quindi il nostro voto non può essere che favorevole; ed è questo il mio invito, la mia preghiera, anche perché si tratta di una proposta unitaria sottoscritta dai vari gruppi politici, ed è sommamente auspicabile che essa giunga in porto prima della fine della Legislatura.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Onorevoli colleghi, io desidero, proprio illustrando il lavoro fatto dal Senato per questa proposta di legge, sottolineare alcuni aspetti che sono essenziali nella stesura del testo legislativo e che si ricollegano ad alcuni aspetti, che evidentemente devono essere tenuti presenti, nei settori economici, anche al di là di quello che può essere il valore di questa leggina.

Il Senato ha esaminato lungamente, in Assemblea e in seduta plenaria delle Commissioni, e in comitato ristretto e successivamente di nuovo in Commissione plenaria ed infine in Assemblea, il testo presentato dalla Camera.

Quali sono stati gli aspetti più dibattuti, quelli sui quali più ampiamente si è soffermata l'attenzione del Senato? Il primo è un certo egoismo di categoria, che si manifesta

in tutti i settori economici; cioé un tentativo – in certo qual modo – delle varie categorie di costituirsi in corporazione. Noi oggi vediamo che si discute, per esempio, sulle percentuali dei pubblici esercizi; vediamo che è in gioco la questione delle farmacie; la questione numerica di certi determinati esercizi che hanno evidentemente una funzione di interesse pubblico e che cercano di riunirsi per porre un limite a quelle che sono le normali libertà economiche.

Io vorrei, su questo punto, richiamare particolarmente l'attenzione degli onorevoli colleghi. Non c'è dubbio che la nostra Costituzione prevede la libertà dell'esercizio delle attività economiche. Evidentemente, un limite a questo precetto costituzionale può essere introdotto esclusivamente quando esista un interesse pubblico che ne giustifichi l'imposizione. Evidentemente, quindi, la pretesa – e anche l'interesse – di alcune categorie a costituirsi in corporazione per autolimitarsi, contrasta con la Costituzione tutte le volte che non vi sia un evidente, notevolissimo interesse pubblico che consigli l'autolimitazione.

Quindi, uno degli aspetti che la proposta di legge esaminata alla Camera richiedeva fosse profondamente esaminato, era appunto questo aspetto della disciplina che, ripeto, non si limita ai negozi di barbiere ma si manifesta, per esempio, anche in altri settori della distribuzione.

È questo uno degli aspetti fondamentali che si presentano quando si parla di liberalizzazione e che il Legislatore dovrà una buona volta affrontare.

Altro punto: la questione delle distanze. Io chiedo, onorevoli colleghi: ma ci siamo resi conto delle speculazioni che si vengono a verificare nella questione dei locali? La questione del blocco dei locali in una determinata zona determina una speculazione edilizia che evidentemente è contraria alla liberalizzazione dei settori economici, e costituisce dei pesi, delle strozzature insostenibili, che il legislatore, – pur essendo di contrario avviso – verrebbe con la disciplina a realizzare suo malgrado.

Sono problemi, questi, che, come vedete, il Senato ha affrontato con ampiezza di discussione e con delle soluzioni che si possono definire moderne; e di cui, alla fine, il voto totale dell'Assemblea ha sanzionato la bontà.

Naturalmente comprendo benissimo che si tenti da qualche parte, pur dichiarando di voler approvare la legge, di riprendere i concetti della corporazione. Del resto se dicessimo ai commercianti di ridurre il numero delle Società legandole in una forma corporativa, non c'è dubbio che accetterebbero; ma si andrebbe contro l'interesse pubblico.

Quella introdotta dal Senato è una forma di disciplina moderna che, del resto, è stata enunciata in altri settori economici. Nel settore commerciale si dice: abolite le licenze, però richiedete determinate qualificazioni professionali. Per i barbieri è stato fatto esattamente questo. Il sistema delle licenze, vecchio, vetusto sistema superato dalla nostra legislazione e dal diritto costituzionale, è stato abbandonato. Invece, si chiede alla capacità professionale il diritto di esercitare quella determinata professione. Ci sono le premesse delle capacità professionali, le quali sono state concordate da tutte le categorie, esprimendo attraverso la Commissione provinciale dell'artigianato un certo problema di autoregolamentazione che risponde alla legislazione moderna in questo settore.

Il Governo è favorevole all'ulteriore corso della proposta di legge, che in effetti accoglie molte delle richieste poste a base delle proposte che furono presentate, la prima delle quali era quella di evitare l'illecita concorrenza fatta ai barbieri dagli abusivi. Questo è il problema di fondo: i pericoli per la salute pubblica rappresentati dalla delicatezza delle prestazioni che il barbiere è chiamato a dare.

Per queste ragioni io penso che la Camera, sia pure in questo scorcio di legislatura, debba fare questo esperimento di regolamentazione nel quadro dei principi costituzionali. Vedremo come questa risoluzione risponderà all'atto pratico.

PRESIDENTE. Rivolgo viva preghiera di tener conto di quanto è stato ricordato.

Il testo che abbiamo dinanzi alla nostra attenzione è frutto del travaglio di un lustro, particolarmente notevole, al Senato, travaglio che ha portato a questo testo come unica soluzione possibile, testo approvato addirittura all'unanimità.

Tuttavia anche la mia impressione personale è che si sarebbe potuto fare di più e di meglio, come avviene per tutte le cose di questo mondo. Si vede che i tempi non erano maturi.

La mia impressione è che potremmo accontentarci di questo testo, con la possibilità, naturalmente, di perfezionarlo dopo un primo periodo di esperienza e, forse, anche prestissimo.

La sensazione che ho è che la categoria attende qualcosa dopo tanti anni, e in fondo

questo può essere un testo non sgradito alla categoria.

Questa è la viva preghiera che rivolgo ai colleghi. Si tratta di formare in noi, sia pure senza entusiasmo, la volontà di acquisire un testo in questa legislatura, perché un rinvio farebbe cadere nel vuoto tutto il lavoro fatto.

GORRERI DANTE. Comprendo questo, ma dopo che il Senato ha lavorato quattro anni, io mi domando se sia giusto porre oggi, all'ultimo momento, di fronte a noi una faccenda di cui si riconosce la notevole laboriosità e complessità.

PRESIDENTE. Nessuno ha voluto portarla all'ultimo momento; purtroppo, solo ora ci è stata trasmessa dal Senato.

GORRERI DANTE. Ci mettete in condizioni di disagio, col rischio che il provvedimento ritorni al Senato modificato e si insabbi.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. La liberalizzazione può dare l'impressione del sorgere di chissà quante licenze. In realtà, invece, è il mezzo migliore per l'autolimitazione. Le spiego perché. Noi abbiamo in Italia, in molti settori, il sistema delle licenze chiuse, e vediamo che la percentuale delle licenze cresce in maniera abnorme. Le licenze commerciali sono superiori a tutti gli altri Paesi. Quando la licenza è un presunto privilegio, c'è nel suo titolare l'impressione di tesaurizzare qualche cosa, e quindi si mantengono in piedi degli esercizi solo perché c'è la licenza.

Il concetto della liberalizzazione non incide nel senso di accrescere il numero degli esercenti; molte volte limita perché fa cadere quella sensazione di plusvalore.

Posso assicurarvi che è, ormai, frutto di esperienza, il fatto che un settore quando è liberalizzato, invece di sovraccaricarsi tende a normalizzarsi. La normale circolazione economica viene a livellare la situazione.

Se oggi non approviamo questa legge, gli abusivi continueranno a imperversare in questo settore, con danno evidente dei lavoratori.

GORRERI DANTE. La mia perplessità è proprio motivata dal fatto che siamo oramai all'ultima settimana dei nostri lavori e non abbiamo più il tempo materiale di esaminare a fondo la legge e fare le conseguenti proposte. La legge, nel testo approvato dal Senato, esclude l'autocontrollo della categoria, la quale non ha più alcuna voce in capitolo.

PRESIDENTE. Questa è una prova che non c'è nulla di corporativo.

GORRERI DANTE. Senza contare poi che il fatto di aver abolito la discussione per il rilascio della licenza dà nuova forza all'intervento della concorrenza edilizia; concorrenza purtroppo in senso peggiorativo.

Ritengo che si debba fare il possibile per addivenire ad un compromesso. Questo potrebbe consistere nell'emanazione, da parte del Ministero, di un regolamento di applicazione della legge per indicare ai comuni i concetti che essi debbono seguire nell'applicazione. È una enormità, ripeto, che la categoria non abbia voce in capitolo, e questo potrebbe essere evitato se opportune disposizioni regolamentari inducessero i comuni a trovare la maniera per ascoltare un preventivo parere da parte della categoria interessata. In tal senso presento un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Questa può essere una via d'uscita.

Mi pare che un ordine del giorno che inviti il Governo a tradurre questi concetti sul piano pratico di un Regolamento possa dare una certa tranquillità; e che su questa base anche l'onorevole De Marzi possa essere d'accordo.

DE MARZI FERNANDO. Ho già firmato l'ordine del giorno che invita il Governo ad emanare il Regolamento. Non sono così pessimista come l'onorevole Gorreri perché non è vero che la categoria sia completamente al di fuori dell'autocontrollo. Deve, infatti, essere sentito il parere della Commisione provinciale dell'artigianato, ovviamente composta da artigiani. All'articolo 2, inoltre, alla lettera *a*) viene richiesto, da parte dell'impresa, il possesso dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

D'accordo; la legge non è come la volevamo noi, ma non è poi così disastrosa come dice l'onorevole Gorreri. Tuttavia l'onorevole Gorreri è preoccupato del fatto che tutto il potere di decidere sulle autorizzazioni di fatto, rimane « nelle mani del sindaco » mentre in questi casi è bene – direi necessario – riferirsi, almeno come parere consultivo, alla categoria interessata: nel caso nostro alla Commisisone per l'artigianato, anche se praticamente potrebbe presentarsi il caso di una commisione dell'artigianato che non conti fra i suoi membri nemmeno un rappresentante della categoria dei barbieri. Questa è una lacuna della legge, e forse il proposto ordine del giorno potrebbe ovviarvi.

PRESIDENTE. Desidero dare lettura dell'ordine del giorno che mi è stato presentato dal collega Gorreri Dante e che reca anche le firme dei colleghi De Marzi Fernando,

Vacchetta e Granati. Anzi, se i presentatori consentono, vorrei aggiungervi anche la mia firma.

Ecco il testo:

« La Camera,

constatata l'esigenza di disciplinare l'attività di barbiere e parrucchiere al fine di salvaguardarla dalla dannosa e spesso sleale concorrenza da parte di esercenti improvvisati ed estranei al mestiere,

invita il Governo

ad inserire nell'emanando regolamento di applicazione la facoltà per i comuni di tenere conto, nella compilazione dei regolamenti previsti dall'articolo 1 della legge per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini, della distanza fra nuovi esercizi e esercizi preesistenti nonché della densità della popolazione della zona, da valutarsi anche in relazione all'affluenza in determinati periodi stagionali o alle condizioni locali di mercato ».

VACCHETTA. Vorrei sapere se l'ordine del giorno sia in contrasto con l'articolo 1, il quale demanda ai comuni la facoltà di emanare regolamenti.

PRESIDENTE. Sono cose diverse.

TROMBETTA. Onorevoli colleghi, io ammetto che le precisazioni che hanno portato qui il Sottosegretario e il collega De Marzi sono fondate e giustificano la profonda modificazione che il Senato ha apportato. Però io sono d'accordo con l'onorevole Gorreri che la modifica sia troppo drastica e io non mi accontento della soluzione proposta dall'onorevole Gorreri non perché, in linea pratica, non si possa ottenere lo scopo, ma, secondo me, perché noi ci assumiamo, in questo scorcio di legislatura, precipitosamente, con questa legge, la responsabilità di creare un precedente alla soluzione di un grosso problema, che è quello delle licenze, della qualificazione di tutti gli operatori, dell'esercizio di tutte le funzioni. Un grosso precedente, perché sia sotto il profilo costituzionale, sia sotto il profilo economico, questa rinuncia è grave. È vero che i comuni fanno i regolamenti in un certo senso sotto l'egida e col consiglio, diremo, parallelo, della Commissione provinciale dell'artigianato, ma è altrettanto vero che con l'articolo 3 della proposta di legge in esame si rinuncia, da parte della categoria, sul piano legislativo, all'autodisciplina, si rinuncia a tutto, e ci si rimette al giudizio di una autorità nuova, politica, che in un certo senso può costituire un grave precedente. Questo principio è proprio quello che ci preoccupa; esso svisa completamente la caratterizzazione che, anche sotto il profilo costituzionale, ha il nostro mondo commerciale.

È, e vuole essere, un dinamismo economico che non può, a un certo momento, che essere sancito da una autorità legale, ma non può essere spinto o infrenato aprioristicamente.

Per questo vorrei che almeno ci tenessimo fermi all'articolo 3 così come noi lo avevamo disposto, e cioè che l'autorizzazione non sia demandata solamente all'autorità comunale, ma a una commissione composta come noi avevamo proposto.

Noi rischiamo di aprire la strada ad un principio facilistico che ci troveremo domani di fronte e che ci costringerà a dolerci di averlo adottato senza avere approfondito le responsabilità.

Le mie conclusioni sono queste: non rigettiamo questo provvedimento. Approviamo quello che ha fatto il Senato ad eccezione dell'articolo 3 che è la chiave di volta. Manteniamo ferma la struttura dell'articolo 3 così come era uscita da questa Commissione e facciamone oggetto di un emendamento che potrebbe essere rapidamente, con tutte le raccomandazioni del Governo, trasmesso al Senato perché lo approvi.

PRESIDENTE. Onorevole Trombetta, mi rendo particolarmente conto di quanto ella dice; ma lei sa bene che tra compilazione e stampa del messaggio il tempo passa e non arriveremmo più in tempo a far approvare le variazioni dal Senato. Penso perciò che sia più opportuno affrontare la situazione così com'è.

TROMBETTA. Se con queste parole, signor Presidente, lei intende farmi recedere dalla mia posizione, debbo dire che purtroppo non posso farlo e per questa ragione devo votare contro il provvedimento.

Sono arrivato alla conclusione che il provvedimento sta bene per tutto, ma non credo che si possa rinunciare al congegno da noi proposto all'articolo 3 che, in questo caso, salva la dignità della categoria e non pregiudica, in avvenire, la soluzione del più grosso problema della sistemazione e del riconoscimento qualitativo e professionale di tutte le altre categorie commerciali e industriali, oltreché artigianali.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1 nel testo già approvato dalla Camera:

« I comuni hanno facoltà di disciplinare con apposite norme, da approvarsi dai Con-

sigli comunali, l'attività di barbiere e di parrucchiere per signora; dette norme devono riguardare anche le attività esercitate presso il domicilio dell'esercente.

I comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 30.000 abitanti hanno l'obbligo di questa disciplina.

Le norme predisposte dai comuni devono essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

Il Senato, nella seduta del 25 gennaio 1963, ha approvato, per l'articolo 1, la seguente formulazione:

« I comuni disciplinano con apposito regolamento, da adottare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le attività di barbiere e di parrucchiere da signora ed affini, siano esse esercitate in pubblico locale o presso il domicilio dell'esercente o del cliente o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito.

Detto regolamento deve conformarsi alle norme di cui agli articoli successivi e deve essere approvato dagli organi di tutela sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nella formulazione approvata dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Do lettura del testo approvato dalla nostra Commissione.

« Le norme di cui al precedente articolo devono prevedere apposita licenza valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

Il rilascio di tale licenza è subordinato:

1°) al possesso da parte del richiedente dei requisiti richiesti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;

2°) alla distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti ed alla densità della popolazione della zona, da valutarsi anche in relazione all'affluenza in determinati periodi stagionali o alle condizioni locali di mercato;

3°) all'accertamento dei requisiti igienici, conformi alle disposizioni vigenti in ciascun comune, dei locali destinati allo svolgimento delle attività ».

Il Senato ha approvato, invece, per l'articolo 2, la seguente formulazione:

« Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita autorizzazione valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:

a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività di barbiere o di parrucchiere per signora ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività;

c) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione.

L'accertamento di cui alla lettera *a*) spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se la impresa di barbiere o di parrucchiere risulti già iscritta come tale in un albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

L'accertamento di cui alla lettera *b*) spetta ai competenti organi comunali e deve essere compiuto in relazione alle disposizioni vigenti in materia in ciascun comune.

La qualificazione professionale di cui alla lettera *c*) s'intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione, se questi sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere o di parrucchiere per signora od affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane oppure se presti o abbia già prestato la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o di parrucchiere per signora od affine, iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane.

La qualificazione professionale si intende altresì conseguita dal richiedente se egli abbia seguito in precedenza un regolare corso di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme di applicazione previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Le condizioni di cui alla lettera *c*) sono certificate dalla Commissione provinciale dell'artigianato ».

Pongo in votazione l'articolo 2, nella formulazione approvata dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Do lettura del testo approvato dalla nostra Commissione.

« Il sindaco rilascia la licenza, dietro domanda dell'interessato, in base alla decisione di una Commisione composta:

1°) dal sindaco del comune o da un suo rappresentante;

2°) da almeno un artigiano del ramo nominato quale rappresentante da ciascuna delle rispettive organizzazioni locali di categoria, da un artigiano di altro settore nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché eventualmente da un altro artigiano, di nomina prefettizia, qualora fosse necessario raggiungere l'indispensabile numero dispari dei membri;

3°) da un rappresentante dei lavoratori, nominato dal sindaco, su designazione delle Organizzazioni sindacali.

Il sindaco promuove, convoca e presiede detta Commissione ».

Il Senato della Repubblcia ha, invece, approvato l'articolo 3 nella seguente formulazione:

« L'autorizzazione di cui al precedente articolo è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario comunale.

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa entro il termine di giorni 30 dalla notifica ».

Vi è un emendamento dell'onorevole Trombetta, il quale propone di respingere il testo del Senato, per tornare a quello già approvato dalla nostra Commissione.

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Trombetta.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nella formulazione approvata dal Senato.

(*È approvato*).

I successivi articoli, nel testo approvato dalla nostra Commissione, sono i seguenti:

ART. 4.

Contro le decisioni della Commissione comunale è ammesso ricorso, in prima istanza, entro il termine di giorni 30 dalla notifica, alla Commissione provinciale per l'artigianato che deve pronunciarsi entro 60 giorni dalla notifica stessa.

Avverso il provvedimento della Commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di giorni 30 dalla notifica, è ammesso ricorso, in seconda istanza, alla Giunta provinciale amministrativa.

ART. 5.

Coloro che al momento della pubblicazione del regolamento comunale già esercitino i servizi professionali di cui all'articolo 1, sono autorizzati a continuare l'attività purché richiedano la licenza prevista dal precedente articolo 2, da concedersi loro senza subordinazione a condizioni di sorta eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Il Senato ha soppresso l'articolo 4 e approvato l'articolo 5 (che diventa articolo 4) nella seguente formulazione:

« Coloro che al momento della pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 1 già esercitino i servizi professionali di cui alla presente legge sono autorizzati a continuare l'attività purché richiedano l'autorizzazione prevista dal precedente articolo 2, da concedersi loro senza subordinazione a condizioni di sorta eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 6 del testo della Camera è così formulato:

« A coloro che dopo 90 giorni dalla pubblicazione del regolamento comunale saranno, in qualunque tempo, trovati privi della licenza prevista dalla presente legge, saranno comminate le sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali ».

Il Senato l'ha sostituito con il seguente articolo 5:

« A partire da novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 1 gli esercenti le attività di barbiere, di parrucchiere per signora ed affini, i quali non si siano muniti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 2 saranno soggetti alle sanzio-

ni previste dalla legge comunale e provinciale per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali».

Pongo in votazione l'articolo 5 approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Chiedo ora, al Rappresentante del Governo, di esprimersi sull'ordine del giorno di cui ho già dato lettura.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Nulla in contrario.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione tale ordine del giorno.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà posta immediatamente in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'ultima proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

DE MARZI FERNANDO ed altri; GORRERI ed altri: « Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini » (*Modificata dal Senato*) (41-197-*B*):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Alessandrini, Amadeo Aldo, Baldi Carlo, Ballardini, Bertoldi, Biaggi Nullo, Castagno, Dal Falco, De' Cocci, De Marzi Fernando, Diaz Laura, Gorreri Dante, Granati, Gullotti, Helfer, Invernizzi, Longo, Longoni, Natoli, Origlia, Romeo, Spallone, Tognoni, Trombetta e Vacchetta.

Sono in congedo:

Battistini e Graziosi.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI